

Protocollo RC n. 13268/09

## Deliberazione n. 35

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2010

VERBALE N. 23

Seduta Pubblica del 16 marzo 2010

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladieci, il giorno di martedì sedici del mese di marzo, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 15 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Nanni Dario, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Pomarici Marco, Rocca Federico, Smedile Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Storace ha giustificato la propria assenza.

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE.**

**TITOLO I**

***Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande***

- Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 3 Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 4 Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 5 Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 6 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 7 Superficie dei locali
- Art. 8 Pubblicità e trasparenza dei prezzi

**TITOLO II**

***Rilascio dell' autorizzazione amministrativa, requisiti strutturali e criteri di qualità***

- Art. 9 Requisiti strutturali e criteri di qualità
- Art. 10 Zonizzazione
- Art. 11 Disciplina degli ambiti
- Art. 12 Prescrizioni ulteriori per i trasferimenti di sede
- Art. 13 Ulteriori attività di somministrazione sottoposte ad autorizzazione e soggette ai criteri di qualità
- Art. 14 Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell' autorizzazione per l'apertura e il trasferimento di sede
- Art. 15 Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture
- Art. 16 Contenuto della domanda per il trasferimento di sede e comunicazione per l'ampliamento dell'esercizio
- Art. 17 Istruttoria della domanda

**TITOLO III**

***Attività di somministrazione non sottoposte ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità***

- Art. 18 Attività di somministrazione soggette a “dichiarazione di inizio attività” (DIA)
- Art. 19 Attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di altre tipologie di strutture
- Art. 20 Attività temporanea di somministrazione
- Art. 21 Distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati

**TITOLO IV**

***Modifiche relative all’esercizio dell’attività di somministrazione***

- Art. 22 Subingresso
- Art. 23 Affitto d’azienda
- Art. 24 Affidamento della gestione di reparti
- Art. 25 Modifiche societarie

**TITOLO V**

***Vigilanza e sanzioni***

- Art. 26 Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
- Art. 27 Sanzioni

**TITOLO VI**

***Disposizioni transitorie e finali***

- Art. 28 Disposizioni transitorie
- Art. 29 Disposizioni finali

al Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, fermo restando il possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo non sono assoggettate ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità previsti dal presente Regolamento.

## **Articolo 20**

### ***Attività temporanea di somministrazione***

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere rilasciate ad uno o più soggetti autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, con durata non superiore alla manifestazione stessa e solo relativamente ai locali e ai luoghi in cui essa si svolge.  
Per i locali ricadenti negli Ambiti di cui agli articoli 10, comma 4, l'autorizzazione temporanea non può essere rilasciata più di tre volte nell'arco dello stesso anno solare.
2. L'attività di somministrazione in occasione delle manifestazioni di cui al comma 1 è consentita previo rilascio di autorizzazione da parte del Municipio territorialmente competente per territorio, fatto salvo il divieto di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità previsti dal presente Regolamento. Nell'ambito del Centro Storico l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ai criteri di qualità con riferimento agli immobili ricadenti negli Ambiti individuati nel precedente articolo 10 e nel territorio del Municipio I.
4. L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di sorvegliabilità dei locali e delle norme igienico-sanitarie nonché alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 4. Non sono richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici dove si svolge la manifestazione ad eccezione del Centro Storico – Municipio I ove diventa condizione indispensabile il requisito di destinazione d'uso dei locali e degli edifici dove si svolge la manifestazione.
6. La domanda di rilascio per l'autorizzazione temporanea deve essere presentata 30 (trenta) giorni prima dell'evento al Municipio territorialmente competente e deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del richiedente;
  - b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
  - c) indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve essere svolta l'attività di somministrazione;
  - d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

Alle istanze devono essere allegate:

  - a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
  - b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
    - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
    - 2) i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;
    - 3) il numero di iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;

- 4) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
  - 5) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

#### **Articolo 21**

##### ***Distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati***

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che viene svolto mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, è soggetto a previa comunicazione al Municipio territorialmente competente che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del titolare del distributore;
  - b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
  - c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
  - d) indicazione del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.
2. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
  - a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del titolare del distributore;
  - b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
  - c) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del titolare del distributore ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.
3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

#### **TITOLO IV**

##### ***MODIFICHE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE***

#### **Articolo 22**

##### ***Subingresso***

1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Municipio territorialmente competente, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula dell'atto e determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 e che il subentrato abbia